CAMERA DEI DEPUTATI N. 6496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZOLI, SCARPA BONAZZA BUORA

Istituzione della provincia della Venezia Orientale

Presentata il 21 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, si presenta come una legge generale della Repubblica che fissa i princìpi nell'ambito dei quali « le province e i comuni sono enti autonomi » e ne determina le funzioni. Tale legge, pur ricollegandosi alla Costituzione, non è meramente ripetitiva delle formule costituzionali; in più punti essa ne offre uno sviluppo e si direbbe una interpretazione per alcuni versi innovativa rispetto alle precedenti prassi legislative sull'ordinamento delle autonomie locali e rappresenta, quantomeno, l'espressione coordinata e adeguata alla Costituzione dei princìpi di tale ordinamento.

La più spiccata autonomia degli enti locali fa sì che essi assumano un carattere istituzionale proprio, destinato a circoscriversi, salvo il rispetto della normativa superiore e delle altre esigenze autonomistiche, sui propri bisogni e sulle proprie capacità, andando a determinare, più compiutamente di quanto non fosse per il passato regime autonomistico, quel legame tra ente esponenziale di una collettività e la collettività stessa.

In questo ambito la provincia, disciplinata dal capo V della legge n. 142 del 1990, esce rivitalizzata da tale riforma dopo le precedenti polemiche, nell'ambito delle quali si era addirittura giunti ad ipotizzarne la scomparsa; è appunto tale legge che stabilisce i criteri necessari per la revisione delle attuali circoscrizioni e per la istituzione di nuove province. Ed è sempre tale legge, al capo VI, che rappresenta una grande innovazione per i comuni individuando per alcuni di essi, tra i quali Venezia, le cosiddette « aree metropolitane » che comprendono, ai sensi dell'articolo 17, anche « gli altri comuni i cui

insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali ed alle caratteristiche territoriali ».

Va inoltre tenuto conto dei contributi e degli orientamenti emersi nel corso del seminario di studi « *Città metropolitana* », indetto dall'Istituto nazionale di urbanistica in collaborazione con l'Unione delle province d'Italia (UPI) e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) svoltosi nel febbraio 1994, dove i presidenti delle province concordarono con le richieste avanzate dai sindaci dei comuni capoluogo di giungere nei tempi previsti dalla legge n. 142 del 1990 alla istituzione delle aree metropolitane, richiamando sia le regioni che il Governo al compimento degli atti necessari.

È sulla base del pieno rispetto della lettera della legge, dunque, che si assume l'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia a fronte della già preannunciata adesione dei comuni circonvicini con 200 mila abitanti circa complessivi, compresi nella vasta area della Venezia Orientale, che per caratteristiche economiche, sociali, culturali e storiche, palesemente difformi dalla costituenda area metropolitana di Venezia, riconoscono in Portogruaro e San Donà di Piave importanti punti di riferimento ed altresì in Jesolo, unitamente alle altre località turistiche del litorale, la seconda spiaggia d'Europa.

Sarebbe una scelta sbagliata pensare di superare le difficoltà e le crisi aggregando territori troppo diversi; gli amministratori dell'entroterra orientale veneziano si sono schierati attorno a questo progetto poiché esso, oltre al principale risultato dell'autonomia gestionale, garantirà nuovi uffici e posti di lavoro e determinerà l'istituzione dei tribunali di San Donà di Piave e di Portogruaro dai quali trarranno lavoro centinaia di persone.

La Venezia Orientale di cui saranno capoluoghi unitamente Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo in considerazione delle loro precise e specifiche caratteristiche socio-economiche e culturali, conquisterà l'autonomia amministrativa da tempo agognata, riconquistando un ruolo che può e deve preludere ad un miglioramento della qualità della vita e ad una crescita sociale, economica e culturale adeguata alle esigenze di integrazione europea. Tale territorio, dal punto di vista ambientale, nel suo entroterra non è quasi per nulla compromesso, anzi è ricco di potenzialità per una ordinata crescita che rispetti l'equilibrio tra l'insediamento umano e le ricchezze naturali presenti.

Beni artistici di notevole valore intrinseco e storico sono diffusi su tale territorio: a questa ricca « dote » di bellezze naturali e presenze culturali la nuova provincia potrebbe aggiungere un tessuto economico fatto di aziende piccole e medie, nel campo produttivo e nei servizi, che bene ha reagito ai diversi periodi congiunturali.

L'economia della Venezia Orientale è sostanzialmente sana e in crescita e lo dimostra il fatto che nel territorio sono stati aperti un numero rilevante di sportelli bancari in rapporto alla popolazione residente.

La proposta di istituzione della nuova provincia risponde a ben fondate motivazioni di carattere economico, sociale e storico: è certo, dunque, che essa, insieme a tutte le innovazioni recate dal nuovo ordinamento, renderà più incisive e dinamiche, più aderenti ai bisogni e alle domande delle popolazioni, e più partecipate, le politiche di sviluppo che competono al governo locale, e ancora più forte e generoso sarà il contributo di queste popolazioni alla crescita dell'intera comunità regionale.

Il neoistituito comune di Cavallino-Treporti sembra potersi riferire naturalmente alla Venezia Orientale, in considerazione delle specifiche dinamiche sociali ed economiche nonché delle sue caratteristiche ambientali ed infrastrutturali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia della Venezia Orientale, con capoluoghi Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo, nell'ambito della regione Veneto.

ART. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia della Venezia Orientale comprende i comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Coamaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Cavallino-Treporti.

ART. 3.

1. L'elezione del consiglio provinciale della Venezia Orientale ha luogo in concomitanza con le prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della regione Veneto.

ART. 4.

1. Lo statuto del consiglio provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

2. Le amministrazioni statali possono istituire nella nuova circoscrizione provinciale propri uffici periferici al fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, il disbrigo di pratiche e la presentazione di istanze garantendo, tramite il decentramento, l'efficienza amministrativa.

3. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti alla provincia della Venezia Orientale, il Ministro dell'interno, acquisito il parere obbligatorio della regione Veneto, adotta i provvedimenti occorrenti alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra le province di Venezia e della Venezia Orientale.

ART. 5.

1. Il Governo, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della regione Veneto, procede alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.